



# COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale

☎ 091.740.2305 – 📠 091.740.2478

E-mail: [segretariogenerale@comune.palermo.it](mailto:segretariogenerale@comune.palermo.it)

Palermo 14/07/2016 prot. n. 1196591

Responsabile del procedimento: Funzionario Amm.vo M.C.Orlando

e-mail: [m.c.orlando@comune.palermo.it](mailto:m.c.orlando@comune.palermo.it)

---

**OGGETTO:** Controllo Interno di Regolarità Amministrativa in fase successiva *ex* Art. 147-bis del TUEL – **Nota informativa.**

---

**e-mail**

Ai Sigg.ri Dirigenti

[dirigenti@comune.palermo.it](mailto:dirigenti@comune.palermo.it)

E, p.c.

Al Sig. Sindaco

[sindaco@comune.palermo.it](mailto:sindaco@comune.palermo.it)

Al Nucleo di Valutazione

[nucleodivalutazione@comune.palermo.it](mailto:nucleodivalutazione@comune.palermo.it)

In relazione all'argomento in oggetto, con la presente si fa seguito a precedente nota dello scrivente prot. n. 1019124 del 15/06/2016 (visionabile in "Amministrazione Trasparente") - con cui veniva segnalata l'introduzione nell'ordinamento regionale di talune disposizioni innovative, ad opera della L.R. 17 maggio 2016, n. 8 recante "*Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie*" (pubblicata nella G.U.R.S."Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana" 24 maggio 2016, n. 22) – per ragguagliare le SS.LL. in ordine a quanto segue.

Va, anzitutto, messo in evidenza che le disposizioni dettate dalla citata Legge regionale sono entrate **in vigore a far data dal 24/05/2016** (la medesima data di pubblicazione nella G.U.R.S.)<sup>1</sup>.

Nel merito -e come già segnalato – con detta Legge regionale sono state, tra l'altro, emanate norme di modifica "*dell' art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, in materia di termine di conclusione del procedimento*" (cfr. art. 25) e, in particolare, è stato sostituito il comma 4-bis dell'art. 2 cit. che, nella nuova versione, così dispone:

**«4-bis. Una volta trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento l'obbligo di emanare il provvedimento finale permane. Il provvedimento emanato in ritardo deve**

---

<sup>1</sup> Cfr. art.32, comma 1, L.R n.8/2016 ("*La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione*").

indicare il termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge o dal regolamento, quello effettivamente impiegato per la sua attenzione e deve indicare, motivatamente, le ragioni del ritardo».

Va rilevato come la citata previsione regionale, seppure analoga alla disposizione, di similare contenuto, dettata dall'art. 2, comma 9-*quinqies* della L.n. 241/90 (*“Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato”*), tuttavia se ne differenzia, in quanto non distingue tra procedimento “ad istanza di parte” e procedimento “ad iniziativa d’ufficio”, di talché – ad avviso di chi scrive – la norma regionale è suscettibile di essere applicata con riguardo ad entrambi i tipi di procedimento amministrativo (e non limitatamente ai procedimenti amministrativi ad istanza di parte, come previsto dalla norma nazionale)<sup>2</sup>.

Ciò si argomenta, oltre che dal tenore letterale di tutti i commi del novellato art. 2 della L.R. n. 10/1991 (ove, ogniqualvolta viene fatto riferimento al *“termine per la conclusione del procedimento”*, non ricorre mai, infatti, la distinzione tra procedimenti qui accennata), anche tenuto conto della precedente formulazione del comma 4-*bis* dell'art. 2 L.R. n. 10/91, che ugualmente non distingueva tra i due tipi di procedimento<sup>3</sup>.

Deve, pertanto, asserirsi che la norma prescritta dal novellato comma 4-*bis* dell'art. 2 L.R. n. 10/1991 vada applicata in relazione agli atti e provvedimenti adottati a partire dalla data del 24/05/2016 e, segnatamente, sia per i procedimenti “ad istanza di parte” che per i procedimenti “ad iniziativa d’ufficio”, allorché risulti che il procedimento si sia concluso oltre il prescritto termine (con o senza l’intervento del soggetto dotato di potere sostitutivo): in tale evenienza, nell’adottando provvedimento dovranno essere riportati, oltre al termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge o dal regolamento e a quello effettivamente impiegato (*“per la sua attenzione”*), anche la motivazione e le ragioni del ritardo con cui l’atto è stato adottato.

---

<sup>2</sup> Va, peraltro, fatto rilevare come, da una lettura complessiva dei commi dal 9-*bis* al 9-*quinqies* - dell' art. 2 L.n. 241/90, appaia plausibile una interpretazione che, in via sistematica, riconduca la concreta applicazione della prescrizione contenuta nel comma 9-*quinqies* (*“Nei provvedimenti rilasciati su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato”*) esclusivamente all’ipotesi in cui, in relazione al procedimento per la emanazione del provvedimento in esame, sia stato attivato l’intervento di soggetto dotato di potere sostitutivo ex art. 2, commi 9-*ter*-9-*quinqies* cit.

<sup>3</sup> Il testo precedente del comma 4-*bis* (introdotto dalla L.R. n. 5/2011) dell'art. 2 della L.R. n. 10/91 era così formulato: *«4-bis. Nell’ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni».*

Va da sé che la norma regionale (art. 2, comma 4-*bis* L.R. n. 10/91) in argomento non troverà applicazione nel caso in cui i procedimenti di cui sopra siano conclusi regolarmente entro il termine previsto da norma di legge o di regolamento.

A tal proposito, si fa presente che è disponibile sulla Intracom comunale (pubblicata nella bacheca “IN PRIMO PIANO” al link “*Nuova Scheda Controllo Successivo di regolarità amministrativa*”) il nuovo modello di scheda (unitamente a relativa legenda esplicativa) in uso per controllo interno *ex post* degli atti e provvedimenti previsto per legge.

Va, da ultimo, rammentata l’ulteriore previsione, introdotta dalla L.R. n. 8/2016, di cui al comma 4-*ter* del citato art. 2 L.R. n. 10/91, che dispone: “La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell’attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all’ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-*quater* costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198”.

Distinti saluti.

**Il Segretario Generale  
Fabrizio Dall’Acqua**